



Spettabile
DEUTSCHE BANK S.P.A.
Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
P.za del Calendario, 1
2126 Milano

Oggetto: Formazione MIFID II – vs mail indirizzata ai lavoratori il 3 agosto u.s.

Ci riferiamo alla Vs. comunicazione (oggetto. “Formazione” a firma Cincotto e Gonzaga), inviata il 3 agosto 2018 ai Colleghi che ricoprono ruoli che prevedono la prestazione di consulenza o informazione finanziaria.

Tale comunicazione, riferita a contenuti di per sé complessi e di non completa conoscenza da parte dei Colleghi interessati, ci è stata sottoposta sollecitando un intervento, che con la presente ci accingiamo, appunto, a fare.

Anzitutto, rammentiamo che, ad esito dell’incontro sindacale del 4.12.2017, sollecitato proprio dalle Scriventi ed avente ad oggetto “Normativa Mifid”, abbiamo ottenuto chiarificazione dall’Azienda (anche mediante la funzione Compliance, presente allo scopo) che il “dimezzamento” dei termini di “supervisione”, compiutamente disciplinato dal (successivo) Regolamento Intermediari mediante il superamento di una fase formativa (di 60 ore complessive) è da considerare una semplice opportunità per i Colleghi interessati e non un obbligo contrattuale.

Tale precedente chiarificazione ci ha consentito, pertanto, di confermare ai Colleghi interessati la natura della richiesta aziendale di adesione a tali iniziative formative (rientranti nel “pacchetto 60 ore”) e la conseguente facoltà, a ciascuno di loro riconosciuta, di continuare ad operare in regime di supervisione.

La Vs. comunicazione del 3 agosto, in coerenza con tale dichiarato avviso della funzione Compliance, si riferisce, invece, esclusivamente all’obbligo (imposto alle banche dal citato R.I.) di garantire l’aggiornamento continuo del personale, obbligo individuato nel c.d. “pacchetto di 30 ore” (il cui assolvimento, lo ribadiamo, non comporta alcuna riduzione dei tempi di supervisione). A tale proposito, il punto h) dell’art. 81 Regolamento Intermediari, testualmente prescrive che l’Intermediario debba: *“garantire che i membri del personale mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni dodici mesi, la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I corsi devono avere una durata non inferiore a tre ore giornaliere né superiore a otto ore giornaliere e devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite... , conformemente a quanto disposto dall’articolo 79, commi 8 e 9”*.

Nel merito di quanto sopra prescritto, **le Scriventi OO.SS. ritengono indispensabile che l’Azienda chiarisca e garantisca l’effettiva pratica di tali corsi obbligatori (anche se on-line) all’interno del normale orario di lavoro** e in maniera che renda possibile la effettiva separazione dalle normali, stringenti attività lavorative degli interessati. Va da sé, infatti, che qualora tale Vostra garanzia dovesse mancare, e **se conseguentemente la prestazione formativa di realizzasse oltre l’orario di lavoro, si verificherebbe (alternativamente): o la violazione del termine di durata minima quotidiana (indicato dal R.I. in “tre ore”) o la violazione della normativa sulla durata dell’orario lavorativo aggiuntivo.**

Ma, anche al di là di tali aspetti squisitamente formali, nella sostanza impongono tale scelta organizzativa (di porre il pacchetto di 30 ore all'interno del normale orario di lavoro) sia la intrinseca complessità della normativa Mifid II sia il termine, da voi posto al 30.11.2018, per il completamento e il superamento di un test conclusivo per mantenere qualifica professionale idonea a svolgere attività in ambito finanziario.

La delicatezza della questione impone di non sottovalutare un così stringente vincolo formativo a presidio anzitutto, per quanto ci riguarda, delle responsabilità che ricadono in capo ai Colleghi in ragione dei contenuti della loro attività quotidiana.

Nessuna gestione impropria potrà quindi essere ritenuta tollerabile, soprattutto qualora, per esigenze di operatività, vi fosse la tentazione di rendere più lasca la possibilità di assolvimento degli obblighi formativi.

Ribadiamo dunque la nostra richiesta di avere Vostra **formale rassicurazione** circa l'impegno a consentire che i corsi, al di là della modalità di somministrazione, possano essere fruiti dagli interessati **durante l'orario di lavoro, in modo pianificato e senza alcuna sovrapposizione** con altre attività lavorative durante il loro svolgimento.

Con l'occasione, Vi preannunciamo la formulazione di una ulteriore, separata nostra richiesta di chiarimenti attinente alle modalità di attuazione, da parte Vostra, di tutti i presidi operativi previsti dall'art. 81, capoverso 1 (a-n) del Regolamento Intermediari. In particolare ci riferiamo alle esigenze di garantire piena tutela operativa ai Colleghi mediante l'effettivo presidio delle attività di supervisione, la corretta individuazione e distinzione di ruoli, la completa comunicazione alla clientela.

In attesa di riscontro, salutiamo distintamente.

Milano 13 agosto 2018

P-

Segreteria Organo di Coordinamento
FABI - FIRST/CISL - FISAC/CGIL - UILCA - UNISIN

